



Disabilità

Cosa sapere – Cosa fare

**Guida d'orientamento
al complesso di norme e leggi in materia
e vademecum delle agevolazioni previste**

D **♀** **P** **♂**

Gen. 2013

Disabilità

Cosa sapere – Cosa fare

Guida d'orientamento al complesso di norme e leggi in materia e vademecum delle agevolazioni previste

AGGIORNAMENTO GENNAIO 2013



*Ricordando
Flavia e Antonella*



Indice

Introduzione	4
Chi è disabile	5
Iter per il riconoscimento dello stato d'invalidità	6
Legge 12 marzo 1999, n. 68	11
Legge 5 febbraio 1992, n. 104	14
<i>"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."</i>	14
Legge 104 art. 3 comma 3 stato di gravità	25
Provvidenze economiche	26
Ciechi civili: la pensione per i ciechi assoluti	27
Ciechi civili: la pensione per i ciechi parziali	28
Invalidi civili: la pensione di inabilità	29
Sordomuti: la pensione	30
Invalidi civili: l'assegno mensile di assistenza	31
Invalidi civili: l'indennità mensile di frequenza	32
Ciechi civili: l'indennità di accompagnamento	33
Invalidi civili: l'indennità di accompagnamento	34
Sordomuti: l'indennità di comunicazione	35
Ciechi civili: l'indennità speciale per i ciechi parziali	36
Assegno di cura	37
Lavoratori affetti da talassemia major e da drepanocitosi	38
Agevolazioni lavorative e contributive	40
Agevolazioni varie	45
Normativa nazionale sulla disabilità	51

Introduzione

Pubblichiamo un aggiornamento della guida alla luce delle modifiche normative ed economiche intervenute in questi mesi.

La pubblicazione in oggetto vuole essere uno strumento di consultazione e orientamento per chi vive quotidianamente a contatto con persone disabili, o lo sono essi stessi.

Il legislatore ha introdotto nell'ordinamento giuridico vigente, a più riprese negli ultimi quarant'anni, norme a tutela delle prerogative delle persone disabili perché ne fosse salvaguardato sia il diritto al lavoro, sia il loro inserimento sociale attraverso gli atti della vita quotidiana.

In un momento successivo non si devono dimenticare gli interventi normativi, dettati dalla Comunità Europea, che hanno implementato la legislatura vigente.

Cercheremo d'illustrare le norme esistenti, spiegandone le finalità e individuandone i beneficiari, nonché l'iter necessario per fruire dei vari istituti che queste prevedono; primo fra tutti il riconoscimento dello status di disabile.

Dedicheremo poi la nostra attenzione alla Legge Quadro del 5 febbraio 1992 n. 104 che ha previsto una serie d'interventi in tutti i campi della vita sociale a supporto delle esigenze delle persone disabili. Legge comunemente nota come Legge 104 e che nel prosieguo così identificheremo.

Detta legge richiama a sé tutta la normativa preesistente mostrando un quadro d'insieme sicuramente più chiaro, esplicito e comprensibile di quelli che sono gli istituti previsti, le agevolazioni fruibili, i diritti esercitabile da persone disabili e/o da loro familiari.

Ulteriore obiettivo di questa guida è anche riassumere i supporti economici previsti a sostegno delle necessità che si devono affrontare in quanto persone disabili.

E' importante infine evidenziare come tutta la materia sia soggetta a continui aggiornamenti, integrazioni e interpretazioni normative e giuridiche in quanto l'attenzione del legislatore vuole cogliere al meglio la sensibilità che su tale tema la società sta maturando.

Inoltre per quelli che sono gli aspetti economici trattati, va precisato che per tutti quelli erogati dagli enti locali, la compagine dei beneficiari è di anno in anno fortemente influenzata dalle disponibilità di bilancio.

Nella speranza di aver creato un documento di facile utilizzo e di utile supporto,

Vi auguriamo buona lettura

Roma, 30 gennaio 2013

DPPO



Chi è disabile

Prima di elencare le agevolazioni di cui possono godere le persone disabili, è bene riportare le definizioni di legge che inquadrano i soggetti ritenuti tali.

Non esiste una definizione univoca della disabilità. L'organizzazione mondiale della disabilità (OMS) offre una lettura molto ampia del concetto, dove disabilità è una qualsiasi condizione di limitazione delle capacità funzionali, intese come fisiologiche e/o psicologiche, e di partecipazione sociale vissuta dall'individuo, nell'ambiente dove vive, in conseguenza al proprio stato di salute.

Tuttavia, al di là di quest'ampia visione, utilizzabile in determinati ambiti, vogliamo evidenziare le definizioni della legge italiana.

La Legge 104 definisce la persona disabile come colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Pur nella chiarezza e nella precisione della legge, teniamo a specificare che detta definizione ovviamente include i soggetti sordomuti, non vedenti e gli ipovedenti; proprio perché quale legge quadro richiama a sé tutte le definizioni preesistenti di disabilità e fornisce un quadro univoco degli istituti a disposizione dei soggetti interessati.

Iter per il riconoscimento dello stato d'invalidità

Con l'articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, il legislatore ha introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap (L. 104/1992) e disabilità (L. 68/1999), con l'obiettivo di realizzare la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di attraversamento del processo di erogazione delle prestazioni.

Il Legislatore all'art. 20 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge 102 del 3 agosto 2009 ha normato gli aspetti organizzativi e procedurali del nuovo sistema. L'INPS il 20 ottobre 2009 ha emanato la determinazione n. 189 su "Il nuovo processo dell' Invalidità Civile".

Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2010, il processo dell'invalidità civile sarà caratterizzato dai seguenti elementi di novità:

1. La "certificazione medica" è compilata on line dal medico certificatore, di fatto, attivando l'input per una nuova domanda di riconoscimento dello stato invalidante.
2. La "domanda" è compilata on line e deve essere abbinata al certificato medico in precedenza acquisito.
3. Completato l'abbinamento informatico tra certificato medico e domanda, il sistema consente l'invio della domanda all'INPS attraverso Internet. Il medesimo sistema fornisce dapprima l'avviso d'avvenuta ricezione, in seguito gli estremi del protocollo informatico e, eventualmente, i riferimenti della convocazione a visita (luogo, data e orario).
4. In fase d'accertamento sanitario, le Commissioni ASL sono integrate da un medico dell'INPS.
5. I verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per la parte inerente i loro specifici adempimenti. La trasmissione e la condivisione degli atti tra uffici diversi è garantita dall'applicativo gestionale, che governa in modalità integrata l'intero processo.
6. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Medica, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all'immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione.
7. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza dalla Commissione Medica, comportano la sospensione della procedura, l'esame della documentazione sanitaria in atti e l'eventuale disposizione di una nuova visita. In tali circostanze, i tempi massimi dell'eventuale concessione saranno contenuti entro una soglia di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

8. Per ogni verbale chiuso definitivamente è creato un fascicolo sanitario elettronico.

9. La Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre ad ulteriori accertamenti (sia agli atti, sia con disposizione di nuova visita) anche successivamente all'invio del verbale al cittadino.

L'INPS ha istituito un nuovo sistema di presentazione, gestione, trattamento e archiviazione elettronica delle domande. Si prevedono modelli in formato elettronico sia per la presentazione della domanda, sia per la compilazione dei certificati e la redazione dei verbali sanitari. La gestione telematica delle domande permette di prendere visione di tutte le fasi del procedimento e si viene a creare un fascicolo sanitario elettronico che da la possibilità di monitorare lo stato della pratica in qualunque momento.

Il principale obiettivo del nuovo sistema è contenere i tempi di convocazione per la visita d'accertamento gestendo l'intero iter (dalla presentazione al riconoscimento) in un tempo massimo di 120 giorni.

Cosa cambia con la nuova disciplina:

	Fino al 31 dicembre 2009	Da gennaio 2010
La domanda	Presentata alle ASL attraverso apposita modulistica, anche tramite l'assistenza di un Patronato.	Presentata all'Inps in versione telematica, anche tramite l'assistenza di un Patronato
La certificazione sanitaria	Cartacea, a cura del medico	Digitale, inoltrata telematicamente da un medico accreditato presso l'Inps
La visita	Entro 60 giorni, 15 per i malati oncologici effettuata da una Commissione medica Asl	Entro 30 giorni, 15 per i malati oncologici, effettuata da una Commissione medica Asl, integrata da un medico dell'Inps

Come compilare la domanda:

il cittadino deve richiedere un PIN direttamente tramite accesso al sito dell'INPS o, in alternativa, tramite il Contact Center dell'INPS (803.164). Ottenuto il PIN d'accesso si può accedere direttamente al sito INPS e alla sezione prevista nei servizi on-line per l'avvio della procedura telematica di presentazione della domanda, inserendo i dati della stessa on line. Alla domanda deve essere abbinato il numero del certificato medico telematico.

Come presentare la domanda:

la presentazione delle domande di accertamento di invalidità e/o di handicap (L. 104/1992) e disabilità (L. 68/1999) si articola in due fasi:

1) la compilazione digitale del certificato medico:

- il medico abilitato compila e trasmette il certificato medico telematico tramite la procedura informatizzata istituita dall'INPS. Dopo la trasmissione del certificato, il medico consegna al suo assistito la stampa firmata del certificato stesso, che dovrà essere esibita all'atto della visita, e la ricevuta di trasmissione con il numero del certificato;

2) la presentazione telematica all'INPS:

- dalla data di trasmissione del certificato medico, il richiedente ha 30 giorni di tempo per presentare la domanda o direttamente all'INPS o attraverso l'assistenza di un patronato. La procedura prevede il rilascio di una ricevuta che può essere stampata.

N.B.: la presentazione della domanda può essere effettuata anche mediante ricorso di un patronato ITAL-UIL.

Convocazione in Commissione medica

La procedura telematica INPS permette di prendere visione della data di convocazione e l'invito a visita sarà, da parte dell'INPS, comunicato all'interessato tramite lettera raccomandata a/r completa dei riferimenti della prenotazione, e delle avvertenze riguardanti la documentazione da esibire all'atto della visita e delle modalità da seguire in caso d'impedimento.

N.B. il medico che ha inoltrato richiesta può inviare telematicamente un certificato medico di richiesta di visita a domicilio almeno 5 giorni prima della data di convocazione. La Commissione Medica Superiore avvisa il cittadino con lettera raccomandata o e-mail con la data e l'ora stabilita per la visita domiciliare.

Visita medica

Dal 1° gennaio 2010 le visite mediche di competenza delle Commissioni mediche delle ASL sono integrate da un medico INPS quale componente effettivo la Commissione stessa. La composizione della Commissione medica integrata varia in funzione del tipo di domanda presentata dal cittadino, a seconda che sia volta al riconoscimento di un'invalidità civile o disabilità o handicap. Durante la visita la Commissione accede tramite internet al fascicolo elettronico del soggetto e prende visione della domanda completa del certificato medico telematico.

A conclusione della visita ambulatoriale è predisposto un verbale medico, anch'esso telematico, nel quale sono registrati tutti i dati relativi alla visita medica effettuata.

N.B.: la Commissione Medica Superiore è altresì competente per l'effettuazione di visite mediche di verifica a campione.

Esito visita medica

L'accertamento sanitario si può concludere con un giudizio medico legale della Commissione espresso all'unanimità, oppure a maggioranza. Nel primo caso il verbale emesso dalla Commissione deve essere sottoposto alla valutazione del Responsabile del Centro medico legale INPS, il quale provvederà o meno a valicare lo stesso e a trasmetterlo al domicilio del cittadino.

Nel caso di valutazione a maggioranza l'INPS sospende l'invio del verbale al cittadino e acquisisce dall'ASL la documentazione sanitaria per l'eventuale predisposizione di una nuova visita (entro 20 giorni) e/o nuovi accertamenti sui quali il medico INPS dovrà esprimere il giudizio.

Verbale conclusivo

Terminato l'iter dell'accertamento sanitario, la procedura informatica provvede all'invio del verbale in due copie: una versione integrale contenente i dati sensibili, e l'altra con il solo giudizio finale per gli usi amministrativi consentiti.

Qualora attraverso il verbale si dia riconoscimento a benefici economici, sarà attivato il processo amministrativo previsto dalla riforma e in questo caso la comunicazione inviata al cittadino conterrà, insieme al verbale in duplice copia, anche la richiesta dei dati necessari all'accertamento dei requisiti socio-economici, nonché delle certificazioni da esibire alla sede INPS.

Visite di revisione

Per quanto concerne tutte quelle posizioni che prevedono dei verbali (d'invalidità o di handicap) a scadenza, dove cioè la Commissione stessa prevede già una data certa di revisione la procedura da seguire è quella prevista dalla nuova normativa. Pertanto si consiglia a titolo precauzionale di rivolgersi alla propria ASL per avere conferma dei tempi in quanto qualora vi siano delle prestazioni economiche collegate al responso del verbale, scaduto questo si ha la sospensione delle prestazioni.

Ricorso

Il cittadino che intraprende una vertenza contro una decisione dell'INPS non deve più presentare ricorso introduttivo, ma al tribunale **rivolge istanza di accertamento tecnico** per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la richiesta.

Il giudice nomina un consulente tecnico che provvede a stendere una relazione ed esplica un tentativo di conciliazione fra le parti.

Se alla prima udienza l'istanza non è stata presentata o completata, si concedono al massimo altri **quindici giorni**, successivamente il giudice accorda un tempo massimo di trenta giorni entro il quale le parti possono contestare le conclusioni del consulente tecnico. In assenza di opposizioni, il giudice entro **trenta giorni** omologa la relazione del consulente che è inappellabile. Entro **centoventi giorni** dall'omologa si deve dar corso alla liquidazione delle spettanze.

In caso di contestazione va depositato un ricorso introduttivo entro **trenta giorni**, che deve riportare i motivi dell'opposizione. La successiva sentenza è inappellabile.

Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 01/01/12, è da capire se riguarderanno tutti i ricorsi, anche quelli già presentati, o solo quelli depositati dopo tale data.

Nuovo iter in sintesi

1. Si riceve un verbale di invalidità o di handicap o di disabilità che si intende contestare.
2. Si presenta al Tribunale competente (quello di residenza) istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie (si anticipano le spese della perizia).
3. Il Giudice nomina un consulente tecnico (un medico) che provvede a stendere una relazione (perizia); alla sua attività di perizia è presente anche INPS;

4. Il consulente invia la bozza al cittadino e all'INPS e attende le osservazioni; quindi deposita la relazione definitiva presso il Giudice
5. Il giudice chiede formalmente a INPS e al cittadino se vi sono contestazioni. Se non ci sono, il giudice omologa la relazione del consulente con decreto che diventa inappellabile.
6. Se l'INPS o il cittadino intendono contestare la relazione del perito devono proporre il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, i motivi della contestazione.
7. Si procede (con le relative udienze) nel processo vero e proprio fino all'emissione della sentenza definitiva. La sentenza è inappellabile.

Legge 12 marzo 1999, n. 68

La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. I soggetti beneficiari di tale norma sono le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di *handicap* intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile secondo l'iter descritto al paragrafo precedente; nonché alle persone invalide del lavoro con un grado d'invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti. Sono altresì ricomprese in questa normativa le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni. Infine sono contemplate le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio affette da minorazioni così come descritto nel testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

Si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Restano ferme le norme previste per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

L'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalla Commissione INPS coadiuvata da componenti ULSS così come previsto dalla recente normativa.

In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

La legge in oggetto prevede il particolare istituto del collocamento mirato che coinvolge i disabili con una serie di strumenti e di supporti che permettono di valutare adeguatamente le persone nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni; e cioè nel momento in cui vengono, da parte del datore di lavoro, comunicate ristrutturazioni aziendali e/o viene proclamato lo stato di crisi e quindi il possibile ricorso alla cassa integrazione.

Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto part time si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Entrano nel computo anche i lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro.

I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza d'infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori, l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative.

I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo d'assunzione obbligatoria. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative d'esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.

La legge prevede inoltre l'istituzione di uffici competenti che provvedano in raccordo con i servizi sociali, sanitari e d educativi all'attuazione e alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

Le persone disabili che risultano disoccupate e aspirano ad un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, s'iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti (Ufficio provinciale del lavoro o Ufficio per la massima occupazione).

I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni. Nel caso d'aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che sia accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che siano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o reinscrizione nelle predette liste.

Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali d'inserimento lavorativo e dei relativi servizi. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.



Legge 5 febbraio 1992, n. 104

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."

La repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e d'autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.

E' persona handicappata chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà d'apprendimento, di relazione o d'integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o d'emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, sono effettuati secondo le disposizioni di legge illustrate a pagina 6 della presente guida.

La legge persegue l'obiettivo di rimuovere le cause che ostacolano l'inserimento lavorativo e sociale dei disabili, attraverso il perseguimento di una serie d'obiettivi:

- a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
- b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
- c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
- d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e d'integrazione della persona handicappata nella società;
- e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
- f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
- g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali;
- h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi d'aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
- i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti d'informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi è colpito;

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

m) promuovere il superamento d'ogni forma d'emarginazione e d'esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità d'ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale;

b) la fornitura e la riparazione d'apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, d'assistenza sociale e sanitaria a domicilio, d'aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;

b) servizi d'aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;

c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;

e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;

- f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
- g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e l'organizzazione di trasporti specifici;
- h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
- i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
- l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme d'integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- m) organizzazione d'attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

La legge dà la facoltà ai Comuni, alle USSL, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, a promuovere un servizio d'aiuto personale diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio d'interpretariato per i cittadini non udenti.

Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà d'apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e

del lavoro e della previdenza sociale, provvede all'istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia un'esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole d'ogni ordine e grado e nelle università si realizza, secondo quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni.

I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data d'entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi d'istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia d'integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

I gruppi di lavoro sopra descritti hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà d'apprendimento.

I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato d'attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40.

Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

Le regioni, in attuazione di quanto previsto dalla normativa realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelaborativi.

Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e

da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.

La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La persona handicappata con un grado d'invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti interessati hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.]

L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data d'entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia d'accessibilità e d'eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il

collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con le ammende previste dalle leggi vigenti e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.

I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati d'accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione d'accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui

all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

I genitori possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio dell'assistito e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire di permessi giornalieri, ha diritto a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso.

Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e d'espiazione della pena.

Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, d'istituzioni private d'assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempre che siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socioriabilitativi senza fini di lucro,

possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.

Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni.

A definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno.

A definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge.

A promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici.

A definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi.

A disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;

A disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

Ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate.

A promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato.

Ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.

A programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati.

A disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.

I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.

Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti.

Legge 104 art. 3 comma 3 stato di gravità

La legge quadro 104/1992, come abbiamo già visto, individua la definizione più completa ed esaustiva di chi il legislatore consideri persona disabile.

Questo è un soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà d'apprendimento, di relazione o d'integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e/o d'emarginazione.

Il soggetto ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative.

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume **connotazione di gravità**. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Per la fruizione delle agevolazioni previste all'art. 33 della legge, la persona a cui ci si riferisce (soggetto fruitore o persona assistita) deve avere il riconoscimento della sussistenza di gravità (art. 33 comma 3).

Tale fattispecie permette di beneficiare delle provvidenze economiche, delle agevolazioni lavorative e previdenziali che nei paragrafi successivi andremo ad illustrare.

Provvidenze economiche

Tipo di provvidenza	Importo		Limite di reddito	
	2012	2013	2012	2013
Pensione ciechi civili assoluti	289,36	298,33	15.627,22	16.127,22
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)	267,57	275,87	15.627,22	16.127,30
Pensione ciechi civili parziali	267,57	275,87	15.627,22	16.127,30
Pensione invalidi civili totali	267,57	275,87	15.627,22	16.127,30
Pensione sordomuti	267,57	275,87	15.627,22	16.127,30
Assegno mensile invalidi civili parziali	267,57	275,87	4.596,02	4.738,63
Indennità mensile frequenza minori	267,57	275,87	4.596,02	4.738,63
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti	827,05	846,16	Nessuno	Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali	492,97	499,27	Nessuno	Nessuno
Indennità comunicazione sordomuti	245,63	249,04	Nessuno	Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti	193,26	196,78	Nessuno	Nessuno
Assegno di cura	Importi regionali	Importi regionali	Importi regionali	Importi regionali
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major	480,53	495,53	Nessuno	Nessuno

Attualmente sospesa per il 2013 la normativa emanata dall'INPS che prevedeva, per le provvidenze agli invalidi civili totali, il calcolo del reddito anche del coniuge in attesa pronunciamento della Cassazione e di un approfondimento governativo.

Ciechi civili: la pensione per i ciechi assoluti

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 6. E' concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

La provvidenza era stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33, successivamente, l'articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508 ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l'indennità di accompagnamento.

Condizioni:

- è concessa ai maggiorenni;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stato riconosciuto cieco assoluto;
- non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro **16.127,30**.

Importo 2013

- Euro **298,33** per 13 mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto.
- Euro **275,87** per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di Ente pubblico).

Ciechi civili: la pensione per i ciechi parziali

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.

La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

- è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
- non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro **16.127,30**.

Importo 2013: Euro **275,87** per 13 mensilità.

Invalidi civili: la pensione di inabilità

La pensione di inabilità è stata istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.

Condizioni:

- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un'inabilità pari al 100%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro **16.127,30**

Importo 2013: Euro **275,87** per 13 mensilità.

La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Attualmente sospesa per il 2013 la normativa emanata dall'INPS che prevedeva, per le provvidenze agli invalidi civili totali, il calcolo del reddito anche del coniuge in attesa pronunciamento della Cassazione e di un approfondimento governativo.

Sordomuti: la pensione

La Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33. E' concessa alla persona sordomuta e cioè il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

- essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- non disporre di un reddito personale superiore a Euro **16.127,30**;
- essere stato riconosciuto sordomuto.

Importo 2013: Euro **275,87** per 13 mensilità.

E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Invalidi civili: l'assegno mensile di assistenza

L'assegno mensile di assistenza è stato istituito dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Quell'articolo precisava che l'assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%).

Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L'innalzamento tuttavia è decorso dall'entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992.

Condizioni:

- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro **4.738,63**;
- non svolgere attività lavorativa (requisito soddisfatto anche se l'attività lavorativa è minima e non comporta il superamento di un reddito personale annuo pari a 7.500 euro, per lavoro dipendente, o 4.500 euro per lavoro autonomo).

Importo 2013: Euro **275,87** per 13 mensilità.

L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Entro il **31 marzo** di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono produrre una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Invalidi civili: l'indennità mensile di frequenza minori

L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.

Condizioni:

- fino ai diciotto anni di età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
- frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;
- non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro **4.738,63**;

Importo 2013: Euro **275,87** mensili

L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido. L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti. L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.

Entro il **31 marzo** di ogni anno i titolari dell' indennità di frequenza devono produrre una dichiarazione di responsabilità che attesti l'assenza di ricovero del beneficiario.

Ciechi civili: l'indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dalla Legge 28 marzo 1968, n. 406 (art. 1). Viene erogata ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall'età.

Condizioni:

- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stato riconosciuto cieco assoluto;
- è indipendente dal reddito;
- è indipendente dall'età.

Importo 2013: Euro **846,16** mensili per 12 mensilità.

E' cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordomuti. E' incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra. Non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa.

Invalidi civili: l'indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

Condizioni:

- viene erogata indipendentemente dall'età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
- non essere ricoverato in istituto con pagamento delle rette a carico dello Stato (o di Ente pubblico).

Importo 2013: Euro **499,27** per 12 mensilità.

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra. L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma. L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età. L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale. L'indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.

Entro il **31 marzo** di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento devono produrre una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Sordomuti: l'indennità di comunicazione

L'indennità di comunicazione è stata istituita dall'articolo 4 della Legge 21 novembre 1988, n. 508. Criteri di concessione sono diversi a seconda se il richiedente è maggiorenne o minore dai 12 anni in poi, oppure minore di 12 anni e sono correlati al grado di ipoacusia accertata (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992).

Minore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore. Maggiore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l'insorgenza dell'ipoacusia è precedente ai 12 anni

Condizioni:

- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui sopra);
- indipendente dall'età;
- indipendente dal reddito personale.

Importo 2013: Euro **249,04** per 12 mensilità.

L'erogazione dell'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori). L'indennità di comunicazione non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida. L'indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma. L'indennità di comunicazione è cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili. Spetta anche nel caso di ricovero in istituto.

Ciechi civili: l'indennità speciale per i ciechi parziali

L'indennità speciale è stata istituita dall'articolo 3 della Legge 21 novembre 1988, n. 508.

L'indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato.

Condizioni:

- è indipendente dall'età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
- è indipendente dal reddito personale.

Importo 2013: Euro **196,78** per 12 mensilità.

L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra. L'indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.

Assegno di cura

Si tratta di un contributo economico regionale per persone non autosufficienti assistite in famiglia. L'assegno di cura è uno strumento di sostegno che partecipa alla rete delle prestazioni e dei servizi del sistema regionale della domiciliarità, con l'obiettivo di sostenere le persone non autosufficienti nella scelta di continuare a vivere nel proprio ambiente di vita e affetti. A persone non autosufficienti che vivono a casa propria e alle famiglie che se ne prendono cura.

I requisiti fondamentali sono:

- che la persona sia non autosufficiente e sia adeguatamente assistita (ciò verrà verificato dal medico curante e dall'assistente sociale, tramite l'apposita scheda regionale);
- che la situazione economica della famiglia sia contenuta entro certi limiti (il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE non deve superare un limite definito dalla Regione stessa: il limite "massimo" viene aggiornato annualmente in base all'indice Istat).

Secondo le direttive regionali, viene data priorità, sia per "l'entità della somma assegnata" sia per "la precedenza rispetto ai fondi disponibili", ai seguenti casi:

- situazioni di maggior carico assistenziale;
- famiglie che assistono persone affette da demenza (es. Alzheimer o di altro tipo, accompagnata da gravi disturbi comportamentali);
- famiglie che si avvalgono a titolo oneroso di assistenti familiari (badanti).

L'entità dell'assegno di cura varia pertanto in base al carico di cura, alla situazione familiare e all'assistenza fornita. L'assegno, dopo l'istruttoria del Comune e la definizione della somma da parte della Regione, sarà erogato con cadenza semestrale dalla Az. Ulss n. 9 a cui è delegata la gestione amministrativa.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, ha validità anche per dei periodi successivi, determinate informazioni vanno aggiornate periodicamente. Il cittadino, o chi per esso, per ricevere informazioni o per presentare la domanda può rivolgersi al Settore Welfare del Comune di appartenenza oppure al punto CSD del Distretto Socio - Sanitario di appartenenza.

Lavoratori affetti da talassemia major e da drepanocitosi

L' articolo 39 della l. 449/2001 ha previsto la corresponsione di un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi (anemia falciforme).

Hanno diritto all'indennità tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti,ecc. (circ. 154 del 1.10.2002).

L'indennità è concessa ed erogata dall'INPS anche se i contributi sono stati versati presso altri Enti previdenziali.

La prestazione, in quanto trattamento assistenziale, è esente da IRPEF.

L'attribuzione di tale importo è condizionato soltanto dalla verifica dei requisiti sanitari e contributivi, nessun limite è previsto per la situazione reddituale e la titolarità di altre prestazioni, previdenziali o assistenziali.

Dal 1° gennaio 2004 l'art. 3, comma 131, della l. 350/2003, ha esteso i benefici previsti dalla l. 448/2001 anche ai portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.

L'accertamento delle patologie di cui trattasi dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche (ASL), contenenti l'espressa dicitura della malattia con indicazione anche della terapia con trattamento trasfusionale o con idrossiurea seguita dal richiedente.

Il richiedente deve essere in possesso di:

- un'anzianità contributiva pari o superiore a 10 anni;
- almeno 35 anni di età.

Per l'accertamento del requisito contributivo è utile tutta la contribuzione versata, sia obbligatoria (per lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato), sia volontaria, sia figurativa. I contributi sono utili anche se versati interamente o in parte presso altri Enti previdenziali gestori di forme di previdenza pubblica.

La domanda deve essere presentata, utilizzando il Mod.TD1, alla sede INPS territorialmente competente per residenza del richiedente.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione rilasciata:

- dalle strutture sanitarie pubbliche (ASL)operanti per la diagnosi e la cura della talassemia, drepanocitosi ed emoglobinopatie che certifichi l'affezione da talassemia major (morbo di Cooley) o drepanocitosi (anemia falciforme);
- dagli enti previdenziali diversi dall'Inps, attestante l'anzianità contributiva posseduta se la contribuzione necessaria per il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva pari o superiore a 10 anni risulti in tutto o in parte versata ai predetti enti ;

- dal datore di lavoro, per gli anni non ancora inclusi nell'estratto contributivo (mod. CUD) e per l'anno in corso (E-Mens), se la contribuzione versata all'Inps è
- necessaria per il raggiungimento del requisito contributivo (circ. n.154 del 1.10.2002).

Per l'anno 2013 l'importo mensile è pari ad Euro **495,43**.



Agevolazioni lavorative e contributive

Agevolazioni (art. 33 comma 3 situazione di gravità)

La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, che lavora, può :

- **usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito oppure**
- **in alternativa, di 3 giorni di permesso mensili, frazionabili anche a ore (18 ore mensili).**
- **Ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio**
- **non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.**

Il genitore o il familiare lavoratore

con rapporto di lavoro pubblico o privato, **che assiste un parente o un affine entro il secondo grado portatore di handicap, ancorché non convivente**, ha diritto

- **a tre giorni di permesso mensile** coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa (a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno) e/o fruibili a mezzogiornate;
- **a diciotto ore mensili** fruibili in alternativa ai tre giorni di cui al comma precedente;
- **a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio dell'assistito**
- **non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.**

N.B. L'INPS precisa che il limite di 18 ore, nel caso di frazionamento, è riferito ai casi in cui l'orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi. In tutti gli altri casi l'algoritmo di calcolo è **(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.**

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

I permessi di cui ai capoversi precedenti non portano nessuna penalizzazione in termini retributivi e contributivi, nonché a decurtazione di ferie. Sono fruibili da parte del lavoratore anche se assiste disabile che viva all'interno di un nucleo familiare ove è presente soggetto non lavoratore (esempio casalinga).

I permessi sono fruibili anche nel caso in cui il disabile sia ricoverato presso istituto che non garantisca l'assistenza per la fruizione di visite o accertamenti sanitari. Inoltre sono concedibili ai genitori di figlio disabile ricoverato a tempo pieno, quando la presenza del genitore è richiesta dalla struttura sanitaria di ricovero.

I medesimi benefici spettano ai parenti e/o affini di **terzo grado** solamente quando non vi sono in vita affini o parenti di **primo e secondo grado** oppure questi abbiano un'età superiore ai **65 anni o siano invalidi.**

Sono parenti di primo grado i genitori e figli, di secondo grado i nonni; fratelli; sorelle; nipoti. Sono affini di primo grado suocero/a, genero, nuora; di secondo grado i cognati.

Sono parenti di terzo grado i bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle); e sono affini di terzo grado: zii e nipoti acquisiti.

Sono peraltro previsti precisi **motivi di impossibilità di assistenza da parte di familiari non lavoratori conviventi con il soggetto handicappato** (individuati dal Comitato amministratore G.I.A.S – *Gestione Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali* - con deliberazione n. 32 del 7.3.2000), per i quali ad altro familiare lavoratore (genitore o parente o affine entro il 3° grado, **convivente o meno**) possono essere riconosciuti i permessi, e non vi è la necessità di valutazioni medico-legali al fine di documentare l'impossibilità ; questi sono:

- riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé, un'incapacità al lavoro pari al 100% (quali le pensioni di inabilità o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate) oppure che individuino, direttamente o indirettamente, un'infermità superiore ai 2/3 (quali le pensioni di invalidità civile, gli assegni di invalidità INPS, le rendite INAIL, e simili)
- età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui il familiare non sia studente);
- infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero;
- età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta; per gli invalidi di età inferiore a 70 anni, possono essere applicati i criteri di cui al capoverso successivo.

I motivi di carattere sanitario, debitamente documentati, del familiare non lavoratore, come ad esempio le infermità temporanee che non diano luogo a ricovero ospedaliero, dovranno essere valutati dal medico di Sede al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista un'impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza.

- Inoltre un ulteriore motivo di impedimento - ugualmente identificato, in altra circostanza, dal Comitato G.I.A.S.- all'assistenza da parte del familiare non lavoratore convivente con la persona handicappata può essere quello determinato dalla **mancanza di patente di guida del non lavoratore**; motivo valido, peraltro, solo se il lavoratore **documenta** la necessità di trasportare, **nei giorni richiesti**, il figlio o parente handicappato **per visite mediche, terapie specifiche** e simili e dichiara l'impossibilità di far trasportare la persona handicappata da altri soggetti conviventi non lavoratori, in quanto sprovvisti di patente di guida.

ATTENZIONE è consentito solo ai genitori di figli minori l'assistenza alternata, un disabile pertanto può essere seguito da un solo familiare ai fini delle agevolazioni lavorative. Gli affini e i parenti di terzo grado devono presentare idonea documentazione che attesti la titolarità del diritto e devono produrre annualmente, entro marzo, apposita certificazione.

ATTENZIONE nel caso di assistenza a familiare non convivente, qualora la residenza dell'assistito disti più di 150 km da quella di chi presta assistenza, si dovranno produrre documenti che attestino la percorrenza, da esibire al datore di lavoro.

Agevolazioni contributive

L'anzianità contributiva del lavoratore disabile deve essere maggiorata di **2 mesi per ogni anno di attività prestata** come invalido con grado di invalidità superiore al 74 per cento o ascrivibile alle prime quattro categorie della tabella A, allegata al D.P.R. n. 915 del 1978, nonché in condizioni di sordomutismo.

Per periodi di lavoro inferiori all'anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.

La maggiorazione contributiva in argomento è utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.

Nei casi di rapporto lavorativo part-time orizzontale o parttime verticale con attività svolta in alcuni giorni di ciascuna settimana, la maggiorazione, ai fini del diritto a pensione, deve essere riconosciuta con riferimento ai periodi coperti da contribuzione per il diritto a pensione, con esclusione, comunque, dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato da attività lavorativa. La maggiorazione contributiva da attribuire per il calcolo dell'importo della pensione deve essere, invece, determinata in misura proporzionale all'orario svolto.

Nel caso di rapporto di lavoro part time verticale caratterizzato da prestazione lavorativa concentrata in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell'anno, la maggiorazione contributiva sia per il diritto sia per la misura della pensione deve essere riconosciuta con riferimento ai soli periodi di svolgimento dell'attività lavorativa.

I genitori di figli portatori di handicap grave

possono fruire :

- del **prolungamento del congedo parentale** (con retribuzione al 30%) o, in alternativa, una o due ore (a seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, **fino al compimento del terzo anno di età del bambino** (a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati)
- di **tre giorni di permessi mensili retribuiti**, fruibili anche in maniera continuativa e/o frazionabili a ore, **oltre il terzo anno** di età del figlio.

Il diritto **può essere ripartito tra i due genitori laddove siano entrambi lavoratori dipendenti** (ad esempio: 2 alla madre ed uno al padre, anche in coincidenza con uno dei giorni della madre).

I riposi, i permessi e i congedi **spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto** (questo significa, ad esempio, che il padre lavoratore può fruire delle agevolazioni anche se la madre non lavora).

I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione ripartita tra i genitori per un massimo di 10/11 mesi nella coppia, di cui 6 mesi retribuiti al 30%) e con il congedo per malattia del figlio.

I genitori possono fruire, contemporaneamente, l'uno dell'astensione facoltativa e l'altro dei permessi per i figli disabili. Non è possibile, però, che lo stesso genitore fruisca contemporaneamente dei permessi per i figli disabili e dell'astensione facoltativa nella stessa giornata.

I genitori di figli portatori di handicap grave **hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede.**

Congedo straordinario per i figli e famigliari disabili gravi

Ai sensi della legge 53/2000 e successive leggi finanziarie (2001 – 2004 - 2010), per la cura dei figli e famigliari disabili gravi, è previsto un **congedo straordinario retribuito**, coperto completamente dal punto di vista economico, previdenziale e normativo, che ha la durata massima di **due anni** nell'arco della vita lavorativa e può essere frazionato (a giorni, a settimane, a mesi ecc.).

Nel caso di minore assistito il congedo può essere di tre anni fino agli otto anni del bambino.

Il congedo straordinario spetta:

- 1. al coniuge** convivente del soggetto disabile, in sua mancanza o impossibilità;
- 2. ai genitori**, naturali o adottivi, e dal 27 aprile 2001 (data di entrata in vigore del decreto legislativo che riordina i permessi e i congedi per i genitori di portatori di handicap grave) anche agli affidatari di disabili per i quali è stata accertata la situazione di gravità. La richiesta può essere presentata dalla madre lavoratrice o dal padre lavoratore (anche alternativamente, per un massimo di due anni nella coppia), in loro mancanza o impossibilità;
- 3. a uno dei figli/e** naturali o adottivi, in sua mancanza o impossibilità;
- 4. a uno dei fratelli o sorelle** naturali o adottivi.

Durante la fruizione del congedo retribuito da parte di un genitore, l'altro non ha diritto ai tre giorni di permesso nello stesso mese (ovviamente salvo nel caso in cui questi tre giorni siano legati alla personale situazione di lavoratore disabile grave).

Chi ne fruisce ha diritto a un'indennità mensile (a carico dell'Inps nel settore privato, a carico delle Amministrazioni nel pubblico) pari all'intera ultima retribuzione percepita, con un massimale di € 45.472,00 (per il 2012) annui, € 3.067,79 lordi mensili, onnicomprensivi dei contributi figurativo ai fini pensionistici.

E' un congedo cui il richiedente ha diritto, indipendentemente dal consenso del datore di lavoro: la fruizione del congedo inizia "entro sessanta giorni dalla richiesta".

La fruizione del congedo è permessa solo in assenza di ricovero continuativo dell'assistito con delle eccezione che lo permettono nel caso di assistenza del genitore al minore, situazione terminale o vegetativa, presenza del familiare richiesta dai medici, necessità di uscire dal ricovero per visite e/o terapie.

Per i periodi per i quali non è prevista attività lavorativa (es. part-time verticale), il congedo non è riconosciuto.

Per ottenere il congedo sono richieste le stesse condizioni che permettono di fruire degli speciali congedi previsti dalla legge 104/92.

I genitori possono fruire del congedo alternativamente (fino ad un massimo di due anni per la coppia), ma non contemporaneamente.

Non è possibile fruire del congedo parentale e del congedo per grave handicap contemporaneamente.

N.B. nella fruizione del congedo in più periodi si evidenzia il conteggio dei giorni festivi e dei fine settimana come giorni di congedo quando si utilizzano più settimane di seguito, mentre nel caso d'impiego del congedo dal lunedì al venerdì si computano solo 5 giorni.

Congedo per cura

Il lavoratore con una disabilità civile superiore al 50% può fruire di permessi retribuiti nella misura massima di 30 giorni annui, anche non continuativi, per cure prescritte attinenti alla disabilità. Nel caso di trattamenti terapeutici continuativi, si può presentare un'unica domanda valevole come attestazione cumulativa.

Cumulabilità

Come precisato con circ. INPS 128 dell'11.7.2003, **un handicappato lavoratore che fruisce dei permessi di cui alla legge 104/92, può essere assistito da altro soggetto lavoratore**, a cui a tal punto spettano, per l'assistenza di cui trattasi, i giorni di permesso di cui alla medesima legge.

Se il soggetto richiedente è a sua volta fruitore di permessi per se stesso (quale lavoratore handicappato), può fruire di permessi per assistere altre persone (v. circ. n. 53 del 29.4.2008)

Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati **devono essere fruiti nelle stesse giornate**, considerato che l'assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere l'handicappato, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest'ultimo lavora.

Nel caso in cui il portatore di handicap fruisca dei permessi ad ore, all'altra persona che presta assistenza, spettano 6 mezze giornate anziché 3 giornate intere, sempre che l'orario di lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di permesso fruito dall'handicappato; altrimenti non spetteranno, a chi presta assistenza, neppure le mezze giornate.

Assunti con collocamento obbligatorio

Le persone disabili, assunte attraverso il cosiddetto *collocamento obbligatorio* – ai sensi della legge 68 del 1999 (o della precedente legge 482 del 1968) – con un grado di invalidità inferiore al 70% e che nel tempo abbiano avuto un peggioramento dello stesso, possono richiedere l'applicazione delle previsioni della legge 104/92, previo aggiornamento della certificazione sanitaria.

Agevolazioni varie

Le agevolazioni fiscali previste dal legislatore sono fruibili esclusivamente dai disabili ai quali è stata riconosciuta la gravità dell'handicap, pertanto questi sono i disabili ciechi, ipovedenti, sordomuti e tutti quelli con disabilità grave che preveda il riconoscimento dell'art. 3 comma 3 della legge 104.

Agevolazione auto

Il veicolo deve essere intestato al disabile, o al familiare di cui il soggetto sia fiscalmente a carico.

L'acquisto di un veicolo può avvenire con la facoltà di detrarre il 19% dell'IRPEF per la spesa sostenuta fino a un massimo di € 18.075.99, beneficiando di un' IVA agevolata al 4% solo per veicoli con cilindrata non superiore ai 2.000 cc se benzina, e ai 2.800 cc se diesel.

La detrazione prevista per l'acquisto si applica anche nel caso di acquisizione di veicoli usati, sulle spese sostenute per adattamenti, per riparazioni o manutenzione straordinaria. In caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse, ad eccezione del caso in cui il diversamente abile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure, in alternativa, optare per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

In caso di trasferimento del veicolo prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'IVA dovuta in assenza di agevolazioni (20%) e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse (4%), ad eccezione del caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

La cessione prima dei due anni dall'acquisto del veicolo con Iva al 4% non comporta l'integrazione dell'imposta anche nel caso in cui il mezzo è ceduto dall'erede che lo ha ricevuto in eredità dalla persona disabile (risoluzione n. 136 del 28 maggio 2009).

L'acquisto non può ripetersi fruendo delle agevolazioni se non sono decorsi 4 anni dal precedente a meno che il veicolo non sia stato demolito o rubato.

Vi è poi l'esenzione del bollo auto e dell'imposta di trascrizione per il passaggio di proprietà.

Per i disabili che presentano ridotte o impedito capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione" il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo.

Contrassegno per la circolazione

Il disabile può fare richiesta alle autorità di Polizia Comunale, ove risiede, di beneficiare di apposito contrassegno per la circolazione auto sia in zone a traffico limitato nonché per la sosta negli appositi spazi dedicati dal comune e/o in alternativa a titolo gratuito e senza limitazioni temporali su tutti gli altri. Il Codice della strada vigente riconosce la validità di

tali contrassegni su tutto il territorio nazionale ferme restando eventuali restrizioni di carattere locale.

Esenzione permanente dal pagamento bollo auto

L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli , con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

Le Regioni hanno la potestà di ammettere a fruire dell'esenzione anche ulteriori categorie di persone disabili rispetto a quelle indicate nel paragrafo 1.

L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui il disabile dovrà rivolgersi, è l'Ufficio tributi dell'ente Regione. Nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell'Acì.

Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per uno solo dei veicoli che lui stesso potrà scegliere.

La targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione.

Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata a/r all'Ufficio competente (della Regione o dell'Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata più avanti.

La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall'agevolazione in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento).

Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto all'esenzione dal bollo.

Assistenza utilizzo mezzi di trasporto

Il disabile che debba fruire di mezzi di trasporto alternativi all'auto, aereo, treno, nave, può fruire a richiesta di particolari assistenze per le operazioni d'imbarco e sbarco dalle stesse, con delle corsie preferenziali in termini di tempi d'attesa e modalità d'accesso ai mezzi stessi.

N.B. Trenitalia riserva la Carta Blu ai disabili titolari legge 104 art.3 comma 3 stato di gravità dando la possibilità di viaggiare gratis all'accompagnatore su qualsiasi tratta e in entrambe le classi.

Ausili

Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

a) facilitare

- la comunicazione interpersonale
- l'elaborazione scritta o grafica
- il controllo dell'ambiente
- l'accesso all'informazione e alla cultura

b) assistere la riabilitazione.

Si applica la detrazione dall'IRPEF del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di € 18.075,99. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico.

Detrazione forfetaria di € 516,46 delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida. La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria, anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: L'applicazione dell'aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.

Abbattimento barriere architettoniche

Fino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe, è possibile fruire della detrazione IRPEF del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia per l'abbattimento barriere architettoniche.

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure, in alternativa, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

Spese mediche

Le spese mediche generiche (es. prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e d'assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo, anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto d'assistenza non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e quelle paramediche d'assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto d'assistenza.

Le spese sanitarie specialistiche (es: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione IRPEF del 19% sulla parte che eccede € 129,11; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.

Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per:

- Trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);
- Acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- Acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- Costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all'art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19%
• per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per ristrutturazioni);
- Trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
- Sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% (quindi senza applicazione di franchigia) le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- all'accompagnamento;
- alla deambulazione;
- al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

È prevista la detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordi (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta.

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopraesposte spettano anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

Spese d'assistenza personale

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, perché il reddito del contribuente non sia superiore a € 40.000 annui.

Sono considerati tali coloro che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Sia la deduzione dal reddito imponibile che la detrazione d'imposta per gli addetti all'assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di € 1.549,37.

Detrazioni figli

Di seguito si riepiloga nella tabella in calce le diverse detrazioni per i figli a carico nel caso questi siano o meno disabili.

figlio di età inferiore a 3 anni		900 €
figlio di età superiore a 3 anni		800 €
figlio portatore di handicap	inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €
	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo		

Le detrazioni spettano per redditi inferiori ad € 95.000 annui.

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente (assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento) che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

La detrazione per i figli deve essere ripartita al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest'ultimo, come per esempio nel caso d'incapienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

E' il caso di ricordare che l'incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda. In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione d'altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perse.

Successioni e donazioni

Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

Normativa nazionale sulla disabilità

1. Legge n. 104/92 “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
2. DPCM 13.1.2000 “Atto d’indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 12.3.1999 n. 68 (in G.U. 22.2.2000 n. 43);
3. D.P.C.M. 23.2.2006 n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 35, comma 7, della legge 27.12.2002 n. 289;
4. Legge n. 9.3.2006 n. 80 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10.1.2006 n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”
5. legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

Il Dipartimento delle Politiche di Pari Opportunità, la cui responsabilità è affidata al **Segretario Nazionale Renato Pellegrini**, è composto da:

Sandra Vannini - coordinatrice

Simona Cambiati

Laura Chiodega

Marco Favaro

Daniela Minore

contattaci: dpo.uilca@uilca.it

